

ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI

CODICE DEONTOLOGICO

(approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 23 gennaio 2006)

I. Le regole generali

Art. 1 – Valori e principi fondamentali

Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico.

Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a principi di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità.

Art. 2 – Rapporti nello svolgimento delle attribuzioni previste dall'ordinamento

Nei rapporti con i cittadini, con i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e con le autorità istituzionali, il magistrato tiene un comportamento corretto e rispettoso della personalità e della dignità altrui; respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi dell'espletamento delle attribuzioni devolute dalla legge.

Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali.

Art. 3 – Doveri di operosità e di aggiornamento professionale

Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità.

Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale facendone coerente applicazione nelle funzioni ed impegnandosi nell'aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività.

Art. 4 - Modalità di impiego delle risorse dell'amministrazione

Il magistrato – fatte salve le competenze specifiche dei dirigenti e dei funzionari – cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d'ufficio siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, nel perseguimento di obiettivi di efficienza dei servizi.

Art. 5 – Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali

Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali sull'attività magistratuale in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di essa.

Art. 6 – Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la divulgazione di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sulle attività svolte, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, evita comunque la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali o privilegiati, rapportandosi con il capo dell'ufficio di appartenenza.

Fermo il diritto alla piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa.

Art. 7 – Adesione ad associazioni

Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.

II. Indipendenza, imparzialità, correttezza

Art. 8 – L'indipendenza del magistrato

Il magistrato garantisce e difende l'indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza.

Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere di qualunque tipo (politico, economico, finanziario, etc.) che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l'immagine.

Non accetta incarichi né esplica attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza.

Art. 9 – L'imparzialità del magistrato

Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza alcuna discriminazione o pregiudizio.

Nell'esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il principio dell'imparzialità impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull'interpretazione ed applicazione delle norme.

Assicura che nell'esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.

Art. 10 – Obblighi di correttezza del magistrato

Il magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi.

Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.

Il magistrato si astiene da ogni intervento sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi. Può peraltro attivarsi per segnalare all'organo di autogoverno specifiche esigenze istituzionali.

Il magistrato mantiene sempre un comportamento cortese e corretto, rispettoso della diversità del ruolo da ciascuno svolto, riconoscendo e valorizzando il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori e promuovendo iniziative per la migliore utilizzazione delle diversificate professionalità.

La condotta nell'esercizio delle funzioni

Art. 11 – La condotta nell'attività magistratuale

Nell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle adunanze, nonché delle altre attività di ufficio, evitando inutili disagi ai cittadini o ai difensori e ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, fornendo ogni chiarimento eventualmente necessario.

Svolge il proprio ruolo con il pieno rispetto di quelli altrui assicurando le condizioni per esplicitarli al meglio.

Cura di raggiungere, nell'osservanza delle leggi il miglior compimento delle specifiche attribuzioni istituzionali agendo sempre con il massimo scrupolo.

Art. 12 – La condotta del magistrato

Il magistrato si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l'ordinato e sereno svolgimento dei giudizi e delle adunanze inerenti alle funzioni di controllo. Nell'esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.

Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione o deliberazione, elaborate nella camera di consiglio ed esamina adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti.

Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati.

Nelle motivazioni dei suoi provvedimenti e nella partecipazione all'udienza o all'adunanza evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della questione, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero, quando non siano indispensabili ai fini della decisione, sui soggetti coinvolti nell'attività di controllo o giurisdizione.

In particolare, nell'attività di controllo, il magistrato dedica sempre speciale attenzione alle esigenze di tutela della finanza pubblica e del corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 13 – La condotta del pubblico ministero

Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo, indirizzando le indagini alla ricerca della verità ed acquisendo ogni utile elemento per la sua specifica funzione a tutela delle risorse pubbliche.

Evita di esprimere valutazioni che non siano conferenti rispetto alla decisione del giudice e dei difensori.

Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in corso.